

**Servizio Sanitario della Puglia**  
**Azienda Sanitaria Locale Lecce**  
**Sede legale e Direzione Generale**  
**Lecce**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b>	1651	<b>DEL</b>	22 MAG. 2009
-----------------------------	------	------------	--------------

<b>OGGETTO:</b>	Collaborazioni coordinate e continuative – Criteri generali – Approvazione regolamento per il conferimento degli incarichi.
-----------------	---

L'anno 2009, il giorno Ventidue del mese di Maggio

in Lecce, nella Sede della Azienda , in via Miglietta n.5

<b>STRUTTURA (Codice)</b>	<b>CENTRO DI COSTO (Codice)</b>
1010301	
<b>STRUTTURA (Descrizione)</b>	<b>CENTRO DI COSTO (Descrizione)</b>
AREA GESTIONE PERSONALE	

**IL DIRETTORE GENERALE**

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n.25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n.39;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 721 del 9/05/2008;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, con l'assistenza quale Segretario del Dott. Antonio Vigna, Dirigente Affari Generali ed Istituzionali;

Il Dirigente dell'Area Gestione del Personale relaziona e propone in merito:

Premesso:

- che nel codice civile il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) non trova specifica definizione;
- che la principale fonte normativa è l'art.409 – comma 3 – del c.p.c. il quale ha esteso la disciplina delle controversie individuali di lavoro *“ad altri rapporti che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”*;
- che il legislatore negli anni più recenti ha disposto diversi interventi di carattere finanziario ed ordinamentale finalizzati all'obiettivo di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a bisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate;
- che sul piano ordinamentale le modifiche apportate all'art.7 dal D.Lgs. n.165/2001 dal D.L. n.223/2006, convertito nella legge n.248/2006, dall'art.3 della legge n.244/2007 e dall'art.46 del D.L. n.112/2008, e quelle apportate all'art.36 – comma 7 – del D.Lgs. n.165/2001 dalla legge finanziaria 2008, sono state finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali di lavoro autonomo e di lavoro subordinato alle finalità che sono loro proprie;
- che le condizioni necessarie per il conferimento di incarichi di co.co.co., quali emerse dalle numerose circolari in materia e dai principi guida elaborati dalla Corte dei Conti sono i seguenti:
  - rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione conferente;
  - impossibilità per l'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, impossibilitate da verificare attraverso una reale ricognizione;
  - specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi da raggiungere;
  - temporaneità dell'incarico;
  - proporzione fra compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione;
- che tali condizioni devono ricorrere tutte perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente, senza incorrere nell'ipotesi di danno erariale;
- che la necessità di ricorrere ad incarico di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire dunque un rimedio eccezionale per far fronte alle esigenze peculiari per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di apposite competenze professionali;

Acclarato inoltre che il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni;



Visto l'art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;

Vista la Circolare n.2 dell'11.03.2008;

- Che in particolare bisogna avere riguardo alla previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell'art.7 del D.Lgs. n.165/2001, circa la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito dei quali conferire gli incarichi;

Ritenuto, pertanto, dover proporre l'adozione di uno specifico regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione quale in allegato parte integrante del presente provvedimento;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Convenuta la relazione istruttoria;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

1. Dare atto che le collaborazioni esterne (co.co.co.) dovranno essere improntate ai principi quali in narrativa richiamati;
2. Approvare il regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, parte integrante il presente provvedimento.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE**  
Sede Legale e Direzione Generale  
**LECCE**

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART.7 – COMMA 6 – DEL  
D.LGS. 30.03.2001.**

**ART.1 – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni coordinate e continuative, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità come definiti dall'art.7 – comma 6 – del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e s.m.i.;
2. Il presente regolamento è applicabile anche alle collaborazioni di natura occasionale e a tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento all'ipotesi individuate dagli artt.2222 e 2230 del c.c., per quanto compatibile.

**ART.2 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO.**

1. La struttura interessata inoltra la richiesta alla Direzione Amministrativa corredata di tutti gli elementi necessari all'attivazione del rapporto. La medesima struttura dichiara di aver formalmente verificato l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio. Laddove la professionalità richiesta possa essere reperita in strutture diverse da quella richiedente, l'Area del Personale verifica l'impossibilità di corrispondere alla esigenza evidenziata attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. La Direzione Amministrativa, verificata la congruenza della richiesta con il fabbisogno dell'Amministrazione, con le funzioni istituzionali, con i piani ed i programmi adottati nonché la temporaneità della necessità, autorizza l'Area del Personale all'attivazione della procedura di reclutamento;
3. Laddove l'Amministrazione abbia già definito nei documenti formali il fabbisogno, l'Area del Personale, potrà verificare direttamente la congruenza della richiesta rispetto a tale fabbisogno, siccome la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

**ART.3 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ.**

1. L'Area del Personale o l'Ufficio dalla Direzione Amministrativa appositamente delegato predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - Specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - Durata dell'incarico;
  - Modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - Compenso per la prestazione adeguatamente motivato;
  - Indicazione della struttura di riferimento per lo svolgimento della prestazione e del responsabile della stessa, quale responsabile del procedimento;
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione del curricula. In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, ovvero della iscrizione ad albi.

#### **ART.4 – PROCEDURA COMPARATIVA.**

1. La Direzione Amministrativa o la Direzione Sanitaria, secondo la rispettiva competenza, procede alla valutazione dei curricula presentati, avvalendosi di commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.


4. Per le esigenze di flessibilita' e celerita' dell'Ente, nei casi di conferimento di incarichi di assistenza legale e tecnica, l'amministrazione definirà specifiche procedure per il ricorso a collaborazioni esterne.

#### **ART.5 – ESCLUSIONI.**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicita' le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non e' riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **ART.6 – DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

1. Non e' ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente puo' prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Le direzioni Amministrativa e Sanitaria, secondo le rispettive competenze, d'intesa con l'Area Gestione del Personale e con l'Ufficio che ha richiesto la prestazione, provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantita' e qualita' dell'attività, dell'eventuale utilizzazione parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalita' con l'utilita' conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione; nei casi di collaborazione di durata superiore a tre mesi la liquidazione e il pagamento avviene con cadenza mensile previa verifica da parte del dirigente della struttura che fruisce delle collaborazioni, e dichiarazione sullo stato di avanzamento dell'attività, inviata all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie.



## **ART.7 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO.**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente puo' richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero puo' risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente puo' chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attivita' prestate, puo' provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

## **ART.8 – PUBBLICITÀ ED EFFICACIA.**

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si da' adeguata pubblicita' tramite il sito e l'albo dell'amministrazione. Nei casi nei quali la professionalità richiesta è particolarmente rara o elevata l'Amministrazione può decidere di pubblicare l'avviso sul B.U.R. Puglia.
2. L'efficacia dei contratti di collaborazione e' subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 e all'art.21 della Legge Regionale n.15/2008.

Il Dirigente dell'Area (Dott.ssa Maria Ludovica Zerillo)

*M. Zerillo*

Il Direttore Amministrativo (Dott. Vincenzo Valente)

*V. Valente*

Il Direttore Sanitario (Dott. Francesco Sanapo)

*F. Sanapo*

Il Direttore Generale (Dott. Guido Scoditti)

*G. Scoditti*



AZIENDA SANITARIA LOCALE  
LECCE

n. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda per 15 giorni consecutivi

dal **22 MAG. 2009** al **05 GIU. 2009**

Lecce, li **22 MAG. 2009**

U. O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Segreteria Direzione Generale  
IL DIRETTORE  
(Dott. Antonio VIGNA)

La stessa Deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale con nota del \_\_\_\_\_